



Città di Minerbio

Bologna

**ORDINANZA SINDACALE N. 11 /2024
DEL 14/10/2024**

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013 PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. POSTICIPO ACCENSIONE AL 18/10/2024.

IL VICE SINDACO
TUGNOLI FABRIZIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.)*

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013 PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. POSTICIPO ACCENSIONE AL 18/10/2024.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" ;

PRESO ATTO CHE:

-il Comune di Minerbio è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R. ;
-al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

VISTO le temperature esterne nel prossimo periodo;

VISTA la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.74/2013;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione degli impianti termici di riscaldamento a partire dal 18 Ottobre, 2024 autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.